

RICHIESTA DI MODIFICA DI DISCIPLINARE

«Parmigiano-Reggiano»

Denominazione di origine protetta registrata con Reg. (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
Disciplinare modificato con il Reg. (CE) n. 1571/03 del 5 settembre 2003, con Reg. (UE)
n. 794/11 del 8 agosto 2011, e con Avviso 2018/C 132/07 del 13 aprile 2018

Richiedente

Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano
Via J.F. Kennedy, 18 – 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522307741
Fax 0522307748
<http://www.parmigianoreggiano.it/>
staff@parmigianoreggiano.it

Tipo di prodotto

1.3 Formaggi

Disciplinare: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3340>

Modifiche proposte



Disciplinare vigente della DOP “Parmigiano Reggiano” (pubblicato su G.U. della Repubblica Italiana n. 106 del 9-5-2018)	Proposta di modifica del disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”
* * *	* * *
STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO	STANDARD DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO
La DOP Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente scremato, proveniente da vacche la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d’origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici e non è ammesso l’uso di additivi.	Art. 1 La DOP Parmigiano Reggiano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con latte crudo, parzialmente decremato, proveniente da bovine da latte la cui alimentazione è costituita prevalentemente da foraggi della zona d’origine. Il latte non può essere sottoposto a trattamenti termici, fisici, meccanici quali, ad esempio, centrifugazione, bactofugazione e microfiltrazione, e non è ammesso l’uso di additivi.
	Art. 2 La zona di produzione comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell’Emilia.

	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Le bovine da latte devono essere nate da bovine da latte così come definite all'art.1 del Regolamento di alimentazione appartenenti alla filiera del Parmigiano Reggiano e altresì allevate in aziende ubicate in zona di produzione e inserite nel sistema di controllo.</p> <p>Tuttavia, in presenza di oggettive ragioni sanitarie e calamità naturali legate ad allevamenti singoli o gruppi, e di contestuale difficoltà a soddisfare la domanda di animali derivante dalle specifiche ragioni sanitarie, questa disposizione può essere oggetto di deroga concessa dall'autorità nazionale competente, previo parere delle autorità veterinarie.</p> <p>La disposizione di cui al primo paragrafo si applica dopo un anno dalla entrata in vigore del pertinente Regolamento di esecuzione della Commissione recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai Regolamenti di Produzione del Parmigiano Reggiano.</p> <p>Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore.</p> <p>Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura. Il latte non può essere sottoposto a processi di centrifugazione.</p> <p>Il latte può essere raffreddato immediatamente dopo la mungitura e conservato ad una temperatura non inferiore a 18°C.</p> <p>Il latte della sera viene parzialmente scremato per affioramento naturale del grasso in vasche di acciaio a cielo aperto. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente scremato della sera precedente; può anche essere sottoposto ad una parziale scrematura per affioramento naturale del grasso.</p> <p>Il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, non può essere superiore a 1,1 + 12%.</p> <p>È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. In tale caso il latte, che deve essere</p>
	<p>Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai Regolamenti di Produzione del Parmigiano Reggiano.</p> <p>Per l'intero allevamento il tempo di mungitura del latte destinato alla DOP, di ciascuna delle due munte giornaliere consentite, comprensivo del relativo trasporto in caseificio, deve essere contenuto entro le sette ore.</p> <p>Il latte della mungitura della sera e quello della mungitura del mattino sono consegnati integri al caseificio entro due ore dalla fine di ciascuna mungitura.</p> <p>Il latte in stalla per il tempo di mungitura e durante la conservazione può essere raffreddato ad una temperatura non inferiore a 18°C.</p> <p>Immediatamente dopo la consegna in caseificio e dopo l'eventuale agitazione necessaria alla miscelazione, il latte della sera viene steso in vasche di acciaio aperte e areate naturalmente per la parziale decrematura, per affioramento naturale del grasso. Il latte del mattino, dopo la consegna in caseificio, viene miscelato con il latte parzialmente decremato della sera precedente nelle apposite caldaie tronco-coniche di rame; può anche essere sottoposto ad una parziale decrematura per affioramento naturale del grasso.</p> <p>Il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia, calcolato come valore medio ponderato dei lotti caldaia nel giorno di lavorazione, non può essere superiore a 1,1 + 12%.</p> <p>È possibile conservare un'aliquota di latte del mattino, fino ad un massimo del 15%, per la caseificazione del giorno successivo. È consentita la conservazione di</p>

conservato in caseificio in appositi recipienti di acciaio ad una temperatura non inferiore a 10°C, dovrà essere steso, unitamente al latte della sera, nelle vasche per l'affioramento naturale del grasso.	una percentuale superiore al 15%, qualora questa consenta di produrre al massimo una forma. Tale latte, che deve essere conservato in caseificio in recipienti di acciaio ad una temperatura non inferiore a 10°C, dovrà essere steso, unitamente al latte della sera, nelle vasche per l'affioramento naturale del grasso.
Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di fermenti lattici ottenuta dall'acidificazione spontanea del siero residuo della lavorazione del giorno precedente.	Al latte è addizionato il siero-innesto, una coltura naturale di batteri lattici ottenuta per fermentazione spontanea e in condizioni termiche controllate, del siero "dolce" residuo della lavorazione precedente. È vietata l'aggiunta al siero-innesto di colture di batteri lattici correttive o di rinforzo nonché di integratori nutrizionali per favorire lo sviluppo della flora lattica. È consentita la sola aggiunta di una aliquota di latte.
La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie tronco-coniche di rame per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.	La coagulazione del latte, ottenuta con l'uso esclusivo di caglio di vitello, è effettuata nelle caldaie per ottenere fino a due forme per ciascuna caldaia.
Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.	Le caldaie devono essere utilizzate una sola volta al giorno. È possibile riutilizzare il 15% delle caldaie per una seconda caseificazione.
Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni devono avvenire entro la mattinata.	Alla coagulazione seguono la rottura della cagliata e la cottura. Si lasciano quindi sedimentare i granuli sul fondo della caldaia in modo da ottenere una massa compatta. Tali operazioni debbono avvenire entro la mattinata.
Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura.	Dopo la sedimentazione, la massa caseosa è trasferita negli appositi stampi per la formatura.
Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno 12 mesi, a partire dalla formatura del formaggio. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16°C.	Dopo alcuni giorni, si procede alla salatura per immersione in una soluzione salina. La maturazione deve protrarsi per almeno 12 mesi, a partire dalla formatura del formaggio, presso soggetti situati in zona di origine e inseriti nel sistema di controllo. In estate la temperatura del magazzino di stagionatura non può essere inferiore a 16°C. La stagionatura delle forme può avvenire in scalere con assi di legno.
	Art. 5
Il Parmigiano Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:	Il Parmigiano Reggiano presenta le seguenti caratteristiche:
• forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;	• forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente orlate;
• dimensioni: diametro delle facce piane da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 20 a 26 cm;	• dimensioni della forma: diametro delle facce piane da 35 a 43 cm, altezza dello scalzo da 22 a 26 cm;
• peso minimo di una forma: kg 30;	• peso minimo di una forma: kg 30;
• aspetto esterno: crosta di colore paglierino naturale;	• colore della crosta: paglierino naturale con le eventuali evoluzioni di colore; è vietata qualsiasi colorazione artificiale;
• colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;	• colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino;
• aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;	• aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante;
• struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;	• struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia;

• spessore della crosta: circa 6 mm;	• spessore della crosta: circa 6 mm;
• grasso sulla sostanza secca: minimo 32%;	• grasso sulla sostanza secca: minimo 32%;
• additivi: assenti;	• additivi: assenti;
• amminoacidi liberi totali: maggiori del 15% delle proteine totali (metodo HPLC e cromatografia a scambio ionico);	• amminoacidi liberi totali: maggiori del 15% delle proteine totali (metodo HPLC e cromatografia a scambio ionico);
• composizione isotopica e minerale: tipica del Parmigiano Reggiano; risulta depositata presso il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, presso l'Organismo di Controllo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS);	• composizione isotopica e minerale: tipica del Parmigiano Reggiano; risulta depositata presso il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, presso l'Organismo di Controllo e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS);
• acidi grassi ciclopropanici: inferiori a 22 mg/100 g di grasso (dato già comprensivo dell'incertezza di misura, Metodo gascromatografico con rivelatore a spettrometria di massa (GC-MS)).	• acidi grassi ciclopropanici: inferiori a 22 mg/100 g di grasso (dato già comprensivo dell'incertezza di misura, Metodo gascromatografico con rivelatore a spettrometria di massa (GC-MS)).
	Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, si deve fare riferimento alla classificazione merceologica del formaggio riportata nel regolamento di marchiatura.
Per quanto non specificato si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.	Per quanto non specificato si fa riferimento alla prassi consacrata dagli usi locali, leali e costanti.
La zona di produzione comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio nell'Emilia.	
	Art. 6
Il confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni con e senza crosta deve essere effettuato all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.	Il confezionamento del formaggio Parmigiano Reggiano grattugiato e in porzioni (porzioni con crosta, porzioni senza crosta, porzioni "crosta") deve essere effettuato all'interno della zona di origine al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.
A tal fine, per il formaggio Parmigiano Reggiano da sottoporre alle operazioni di cui sopra, deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme da cui proviene (matricola, mese/anno produzione e peso).	A tal fine, per il formaggio Parmigiano Reggiano da sottoporre alle operazioni di cui sopra, deve essere sempre garantita la tracciabilità delle forme da cui proviene (matricola, mese/anno produzione e peso).
Come già previsto dal D.P.C.M. 4.11.1991 la denominazione di origine del formaggio "Parmigiano Reggiano" è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.	Come già previsto dal D.P.C.M. 4.11.1991 la denominazione di origine del formaggio "Parmigiano Reggiano" è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, e nei limiti e alle condizioni specificate di seguito è tuttavia consentito anche l'utilizzo del prodotto definito "sfrido", a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di alcuna sostanza.
La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente anche i parametri tecnici e tecnologici sotto specificati:	La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente anche i parametri tecnici e tecnologici sotto specificati:
• umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;	• umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;

<ul style="list-style-type: none"> • aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%; 	<ul style="list-style-type: none"> • quantità di crosta: non superiore al 18% in peso;
<ul style="list-style-type: none"> • quantità di crosta: non superiore al 18%. 	<ul style="list-style-type: none"> • aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori al 35%.
<p>È consentito il confezionamento di porzioni di Parmigiano-Reggiano, destinato alla vendita assistita ed immediata, nell'esercizio dove è stato preparato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, è tuttavia consentito procedere, anche al di fuori della zona di origine, al taglio e confezionamento di parti di forma certificata non inferiori ad ottavi di forma e recanti anche parzialmente, purché chiaramente visibili, la dicitura a puntini "Parmigiano Reggiano" e uno dei segni distintivi - il bollo ovale "Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela", il bollo ovale "Export" o il bollo ovale "Premium"- purché non sia destinato ad essere presentato tal quale al consumatore finale.</p> <p>I documenti commerciali che si riferiscono al prodotto di cui al precedente paragrafo devono riportare la seguente indicazione: "Parmigiano Reggiano tagliato ai sensi dell'art. 7 del disciplinare".</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, è consentito procedere nel luogo di vendita al dettaglio alle operazioni di grattugiatura/taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano su richiesta del consumatore finale. È altresì consentito nel luogo di vendita al dettaglio procedere alle operazioni di grattugiatura/taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano preimballato per la vendita diretta, a condizione che sia mantenuta la possibilità che tali operazioni avvengano su richiesta del consumatore finale e sia assicurata la tracciabilità del prodotto.</p> <p>Le operazioni di grattugiatura e taglio di Parmigiano Reggiano, conformemente alle condizioni del presente articolo, possono essere effettuate anche dalle collettività di cui all'art. 2, lettera d) del Reg. (UE) 1169/2011.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Il formaggio residuo da lavorazioni di Parmigiano Reggiano, destinato come semilavorato ad ulteriori rilavorazioni di Parmigiano Reggiano, viene definito "sfrido".</p> <p>Per tale prodotto deve essere garantita anche la tracciabilità (matricola, mese/anno produzione e peso).</p> <p>Lo sfrido può essere trasferito internamente alla stessa azienda/gruppo, purché tra stabilimenti inseriti nel sistema di controllo, o commercializzato solo tra caseifici, porzionatori e grattugiatori inseriti nel sistema di controllo, con la descrizione "sfrido di</p>

	<p>Parmigiano Reggiano destinato ad ulteriori lavorazioni” nei documenti commerciali che accompagnano il prodotto.</p>
	<p>Art. 9</p> <p>Nell’etichettatura del Parmigiano Reggiano porzionato “crosta” (costituito da una percentuale di crosta superiore al 18%) la denominazione Parmigiano Reggiano deve essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “crosta”.</p> <p>È consentito l’uso della denominazione Parmigiano Reggiano, nell’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare, qualora l’ingrediente utilizzato sia formaggio conforme al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano.</p> <p>Nel caso di uso di Parmigiano Reggiano porzionato “crosta” come ingrediente di un prodotto alimentare, nell’elenco degli ingredienti di tale prodotto la denominazione Parmigiano Reggiano deve essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “crosta”.</p>
	<p>Art. 10</p> <p>Il Parmigiano Reggiano DOP, qualora utilizzato per il consumo immediato presso le collettività, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, deve essere presentato al consumatore fornendo in modalità chiara e visibile il nome Parmigiano Reggiano. Tale informazione è apposta sul contenitore ovvero nel menù.</p>
<p>Al fine di garantire l’autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano e da un coltellino nonché, nella parte inferiore, dalla scritta PARMIGIANO REGGIANO, come da rappresentazione grafica che segue, che dovrà essere riprodotto in quadricromia secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.</p>	<p>Art. 11</p> <p>Al fine di garantire l’autenticità e consentire la corretta identificazione del formaggio Parmigiano Reggiano immesso sul mercato preconfezionato, grattugiato e in porzioni, ogni confezione dovrà recare un contrassegno costituito, nella parte superiore, dalla figura stilizzata di una fetta e di una forma di formaggio Parmigiano Reggiano nonché, nella parte inferiore, dalla scritta PARMIGIANO REGGIANO, come da rappresentazione grafica che segue, che dovrà essere riprodotto a colori secondo le modalità tecniche definite dal Consorzio mediante apposita convenzione.</p>
	

Al fine di consentire al consumatore la corretta identificazione della stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano pre confezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichettatura deve figurare l'indicazione dell'età minima del formaggio.	Al fine di consentire al consumatore la corretta identificazione della stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano pre confezionato immesso sul mercato in porzioni superiori ai 15 grammi, nell'etichettatura deve figurare l'indicazione dell'età minima del formaggio.
L'indicazione nell'etichettatura della matricola o della denominazione del caseificio è obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate "Premium" ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di marchiatura.	L'indicazione nell'etichettatura della matricola o della denominazione del caseificio è obbligatoria soltanto nel caso di grattugiato/porzioni ottenuti da forme marchiate "Premium" ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di marchiatura.
	Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e la raccolta delle informazioni utili ad assicurare la vigilanza e la tutela della denominazione di origine protetta, i grattugiatori/porzionatori sono tenuti a comunicare i quantitativi di prodotto finito certificato e i dati relativi alla tracciabilità delle singole forme utilizzate e la accettazione delle verifiche documentali (fatture, documenti di trasporto e documenti di tracciabilità) riguardanti il formaggio Parmigiano Reggiano.
	Art. 12
Gli operatori (allevatori produttori di latte, caseifici, stagionatori, grattugiatori e porzionatori) sono inseriti nel sistema di controllo ed iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'Organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda i mangimi, le materie prime e i prodotti che provengono dalla zona di origine, nonché il fornitore e il destinatario, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.	Gli operatori (allevatori produttori di latte, caseifici, stagionatori, grattugiatori e porzionatori) sono inseriti nel sistema di controllo ed iscritti in appositi elenchi gestiti dall'Organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'Organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda i mangimi, le materie prime e i prodotti che provengono dalla zona di origine, nonché il fornitore e il destinatario, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.
	Art. 13
	I prodotti pre confezionati composti, elaborati o trasformati, che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento alla denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano (in modo verbale o grafico) devono rispettare le condizioni definite con apposita "Convenzione caratterizzante" stipulata con il Consorzio, che prevede il rispetto dei seguenti principi generali:
	<ul style="list-style-type: none"> • il Parmigiano Reggiano deve essere presente in quantità sufficiente a caratterizzare il prodotto finito che lo contiene e, in ogni caso, la quantità minima sarà valutata sulla base della tipologia di prodotto;
	<ul style="list-style-type: none"> • il Parmigiano Reggiano deve essere l'unico formaggio presente nel prodotto finito.
	Il paragrafo precedente non si applica qualora il riferimento alla denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano sia riportato soltanto nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito.

REGOLAMENTO DI MARCHIATURA	REGOLAMENTO DI MARCHIATURA
CAPITOLO I	CAPITOLO I
Disposizioni generali e definizioni	Disposizioni generali e definizioni
Art. 1 - I marchi	Art. 1 - I marchi
1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.	1. I segni distintivi del formaggio Parmigiano Reggiano sono rappresentati dai marchi d'origine e dai marchi di selezione.
2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:	2. La marchiatura d'origine è eseguita a cura dei singoli caseifici mediante:
a) l'apposizione di una placca di caseina recante i codici identificativi della forma;	a) l'apposizione di una placca di caseina o sistema equivalente che identifichi in modo univoco ogni forma (di seguito placca o placche);
b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini "Parmigiano-Reggiano" (cfr. Immagine n. 1), nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata e il mese di produzione.	b) l'impiego di apposite matrici (fasce marchianti) imprimenti sulla superficie dello scalzo di ogni forma la dicitura a puntini "Parmigiano-Reggiano" (cfr. Immagine n. 1), nonché la matricola del caseificio produttore, l'annata, il mese di produzione, e l'abbreviazione "DOP".
3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi Art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'Organismo di controllo autorizzato.	3. La marchiatura di selezione è effettuata dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, come riportato nei successivi Art. 4, 5, 6, 7 e 8, dopo l'effettuazione delle operazioni di controllo da parte dell'Organismo di controllo autorizzato.
Art. 2 - Compiti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano	Art. 2 - Compiti del Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano
1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/12 e successive modifiche, verificato dagli Organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.	1. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 526/1999, stabilisce le modalità per l'impiego dei marchi, nel rispetto del disciplinare di produzione e vigila sul loro corretto utilizzo presso i caseifici. In caso di uso non corretto dei marchi di origine o di altra inosservanza al disciplinare depositato ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/12 e successive modifiche, verificato dagli Organi a ciò preposti, il Consorzio dispone il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria secondo le norme vigenti.
2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano Reggiano un numero di matricola, che viene anche comunicato all'Organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo.	2. Il Consorzio assegna ad ogni caseificio produttore di Parmigiano Reggiano, inteso come unità produttiva singola, un numero di matricola, che viene anche comunicato all'Organismo di controllo ed inserito nel sistema di controllo.
3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente Regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli	3. L'uso sulle forme di altri contrassegni non previsti dal presente Regolamento deve essere espressamente autorizzato dal Consorzio, che ne fissa le caratteristiche e le modalità applicative, in quanto gli

stessi non possono sovrapporsi ai marchi DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.	stessi non possono sovrapporsi ai marchi DOP e devono assicurare la prevalenza di questi ultimi.
Art. 3 - Obblighi dei caseifici	Art. 3 - Obblighi dei caseifici
1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda al Consorzio, comunicando che sono inseriti nel sistema di controllo, per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta delle matrici marchianti e delle placche di caseina, al fine di effettuare la marchiatura di origine.	1. I caseifici che intendono produrre Parmigiano Reggiano, prima dell'inizio dell'attività, debbono inoltrare domanda di accesso alla DOP all'Organismo di Controllo autorizzato e debbono inoltrare domanda al Consorzio, per l'assegnazione del numero di matricola e per la richiesta dei marchi di origine.
2. I caseifici sono responsabili del corretto uso e della conservazione delle fasce marchianti e delle placche di caseina, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.	2. I caseifici sono responsabili della conservazione e del corretto utilizzo delle fasce marchianti e delle placche, che sono loro fornite in dotazione fiduciaria.
	3. I caseifici sono inoltre responsabili, nell'utilizzo delle fasce marchianti, della scelta della lunghezza idonea ad assicurare la massima copertura dello scalzo con la dicitura a puntini "Parmigiano-Reggiano".
3. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il Registro di Produzione, vidimato dal Consorzio, che sarà a disposizione dell'Organismo di controllo per l'espletamento della sua attività, e delle competenti Autorità.	4. I caseifici debbono tenere quotidianamente aggiornato il Registro di Produzione, fornito dal Consorzio, che sarà a disposizione del Consorzio, dell'Organismo di controllo autorizzato e delle competenti Autorità per l'espletamento delle rispettive attività. Il Registro di produzione è completato dalla comunicazione mensile del latte lavorato totale e suddiviso per singolo allevatore.
4. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.	5. I caseifici hanno l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione. In caso di non corretta tenuta della rendicontazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il Consorzio dispone, secondo le modalità previste dal piano di controllo, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.	6. I caseifici hanno l'obbligo di mettere o di far mettere a disposizione del Consorzio il formaggio per le operazioni di classificazione, apposizione dei bolli e annullamento dei marchi previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In caso di inadempienza il Consorzio dispone, nel rispetto delle norme vigenti, il ritiro delle matrici marchianti e delle placche e/o l'applicazione di una misura sanzionatoria.
6. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente Regolamento.	7. I caseifici sono tenuti a fornire al Consorzio ed ai suoi incaricati tutti gli elementi utili per l'applicazione del presente Regolamento.
Art. 4 - Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione	Art. 4 - Definizione dei lotti produttivi e operazione di espertizzazione
1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:	1. La produzione del caseificio è divisa in lotti e più precisamente:
a) 1° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;	a) 1° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da gennaio ad aprile;
b) 2° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;	b) 2° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da maggio ad agosto;
c) 3° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.	c) 3° lotto: il formaggio prodotto nei mesi da settembre a dicembre.

2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano Reggiano sono esaminate da una Commissione nominata dal Consorzio, composta da esperti iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.	2. Prima della marchiatura di selezione, tutte le forme di Parmigiano Reggiano sono esaminate da una Commissione nominata dal Consorzio, composta da esperti iscritti in un elenco tenuto dallo stesso e comunicato all'Organismo di controllo.
3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.	3. Le operazioni di espertizzazione e di apposizione dei marchi devono avvenire all'interno della zona di origine.
CAPITOLO II	CAPITOLO II
Procedure	Procedure
Art. 5 – Espertizzazione	Art. 5 – Espertizzazione
Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:	1. Le operazioni di espertizzazione sono espletate per i tre lotti di produzione in tre periodi, secondo il seguente calendario:
a) il formaggio del primo lotto è espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;	a) il formaggio del primo lotto è espertizzato a partire dal 1° dicembre dello stesso anno;
b) il formaggio del secondo lotto è espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;	b) il formaggio del secondo lotto è espertizzato a partire dal 1° aprile dell'anno successivo;
c) il formaggio del terzo lotto è espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.	c) il formaggio del terzo lotto è espertizzato a partire dal 1° settembre dell'anno successivo.
Art. 6 - Classificazione del formaggio	Art. 6 - Classificazione del formaggio
1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.	1. L'espertizzazione del formaggio avviene attraverso la valutazione dell'aspetto esterno, della struttura e delle caratteristiche olfattive della pasta, avvalendosi dell'esame con il martello e con l'ago in riferimento agli usi ed alle consuetudini, secondo la classificazione riportata in allegato.
2. Al fine di approfondire l'oggettività dell'espertizzazione, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, non meno di una ogni mille o frazione di mille, per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.	2. Al fine di coadiuvare gli esperti nell'attività di valutazione delle forme, le commissioni devono procedere al taglio di almeno una forma per lotto e, comunque, tante quante sono necessarie per valutarne le caratteristiche strutturali ed organolettiche. Ai caseifici è fatto obbligo di mettere a disposizione le forme indicate dagli esperti da sottoporre al taglio e di consentire l'eventuale prelievo di una porzione delle stesse.
Art. 7 - Apposizione dei bolli ad inchiostro	Art. 7 - Apposizione dei bolli ad inchiostro
Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'Art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:	Contestualmente alle operazioni di espertizzazione, di cui all'Art. 6, alle forme sono applicati bolli provvisori ad inchiostro indelebile per caratterizzare le seguenti categorie definite nell'allegato:
a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano "scelto sperlato", "zero" ed "uno";	a) prima categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano "scelto sperlato", "zero" ed "uno";

b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano “mezzano” o “prima stagionatura”;	b) seconda categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio Parmigiano Reggiano “mezzano” o “prima stagionatura”;
c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio “scarto” e “scartone”.	c) terza categoria, costituita dalle forme classificate come formaggio “scarto” e “scartone”.
Art. 8 - Apposizione dei contrassegni	Art. 8 - Apposizione dei contrassegni
1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale imprimente la dicitura “Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela” e l’anno di produzione (cfr. Immagine n. 2);	1. Sulle forme di prima e di seconda categoria, si appone un bollo ovale imprimente la dicitura “Parmigiano Reggiano Consorzio Tutela” e l’anno di produzione (cfr. Immagine n. 2);
2. il formaggio di seconda categoria è sottoposto all’identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi sullo scalzo della forma;	2. il formaggio di seconda categoria è sottoposto all’identificazione mediante un contrassegno indelebile da applicarsi sullo scalzo della forma;
3. le suddette operazioni potranno essere effettuate dopo sette giorni dall’avvenuta espertizzazione, su indicazione dell’Organismo di controllo.	3. le suddette operazioni potranno essere effettuate dopo sette giorni dall’avvenuta espertizzazione, su indicazione dell’Organismo di controllo.
Art. 9 - Annullamento marchi	Art. 9 Annullamento marchi
Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l’estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell’anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi a cura degli addetti del Consorzio, o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l’avvenuto annullamento dei marchi. L’annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.	Sulle forme di terza categoria, unitamente a quelle con gravi difetti strutturali che non ne hanno consentito la stagionatura ed a quelle che hanno subito correzioni tali da compromettere l’estetica della forma e/o la qualità della pasta e/o i contrassegni identificativi del mese, dell’anno di produzione e della matricola del caseificio, saranno asportati i marchi di origine sullo scalzo a cura degli addetti del Consorzio o le stesse dovranno essere consegnate ad una o più strutture di trasformazione convenzionate con il Consorzio. Per tali forme, il caseificio dovrà conservare la documentazione prodotta dalle suddette strutture da cui risulti l’avvenuto annullamento dei marchi. L’annullamento dei marchi è effettuato anche per le forme sulle quali non sono stati correttamente applicati i marchi stessi.
Art. 10 - Redazione dei verbali	Art. 10 - Redazione dei verbali
Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.	1. Per le operazioni di espertizzazione, di identificazione e bollatura delle forme di prima e di seconda categoria e di annullamento dei marchi, per ognuno dei lotti o per le frazioni di lotto della partita, è redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal personale preposto a svolgere tali operazioni e dal legale rappresentante del caseificio o da persona da esso espressamente incaricata.
Art. 11 – Ricorsi	Art. 11 - Ricorsi
1. I caseifici possono ricorrere avverso l’esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro quattro giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a mezzo lettera raccomandata.	1. I caseifici possono ricorrere avverso l’esito della espertizzazione inviando apposita notifica al Consorzio entro due (2) giorni dal termine di ogni singola sessione di espertizzazione, a mezzo di comunicazione scritta.

2. I ricorsi sono esaminati da una Commissione di Appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro 15 giorni dal ricevimento della notifica. Tale commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di Espertizzazione di cui all'Art. 4.	2. I ricorsi sono esaminati da una Commissione di Appello che disporrà l'eventuale riesame del formaggio entro 15 giorni dal ricevimento della notifica. Tale commissione è nominata dal Consorzio ed è composta da almeno tre membri non facenti parte delle Commissioni di Espertizzazione di cui all'Art. 4.
CAPITOLO III	CAPITOLO III
Altre disposizioni	Altre disposizioni
Art. 12 - Richiesta di correzione dei marchi di origine	Art. 12 - Richiesta di correzione dei marchi di origine
Per le forme che nel corso della maturazione presentassero difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.	1. Per le forme che nel corso della maturazione presentassero problemi di applicazione o permanenza sulle forme delle placche o difetti di crosta tali da richiedere un intervento di correzione nella zona della placca, il caseificio dovrà richiedere tempestivamente al Consorzio l'applicazione di un bollo indelebile sostitutivo della placca stessa. Il caseificio dovrà conservare e consegnare al Consorzio le placche asportate.
Art. 13 - Richiesta di annullamento marchi di origine	Art. 13 - Richiesta di annullamento marchi di origine
Per le forme che nel corso della maturazione, presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'Art. 9.	Per le forme che nel corso della maturazione presentassero gravi difetti tali da non consentirne la prosecuzione della stagionatura minima, i caseifici avranno la facoltà di richiedere, prima dell'espertizzazione, l'annullamento dei marchi di origine sullo scaldo a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'Art. 9.
Art. 14 - Cessione di forme prima del dodicesimo mese	Art. 14 - Cessione di forme prima del dodicesimo mese
1. Il formaggio può essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando la forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi di stagionatura minima.	1. Il formaggio può essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando la forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi di stagionatura minima.
2. Nel caso di cessione di forme prima del compimento del 12° mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, già sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: "Il formaggio non può essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del compimento del 12° mese".	2. Nel caso di cessione di forme prima del compimento del 12° mese di stagionatura, ma comunque in zona di produzione, anche se riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno riportare la seguente dizione, già sottoscritta dal legale rappresentante del caseificio, sui verbali di espertizzazione e di marchiatura: "Il formaggio non può essere immesso al consumo con la denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del compimento del 12° mese".
Art. 15 - Marchi "Export" e "Premium"	Art. 15 - Marchi "Export" e "Premium"

1. A partire dal compimento del 18° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio "Export". Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano "scelto sperlato" di cui all'allegato richiamato nell'art. 7.	1. A partire dal compimento del 18° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio "Export". Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano "scelto sperlato" di cui all'allegato richiamato nell'art. 7.
2. A partire dal compimento del 24° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio "Premium". Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano "scelto sperlato" di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. Inoltre, per ogni lotto di stagionatura, deve essere attribuito un giudizio di analisi sensoriale al formaggio e l'idoneità sarà attribuita solo al formaggio che avrà un giudizio superiore rispetto al dato medio del Parmigiano Reggiano secondo le modalità operative definite dal Consorzio.	2. A partire dal compimento del 24° mese di maturazione, i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio "Premium". Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste per il Parmigiano Reggiano "scelto sperlato" di cui all'allegato richiamato nell'art. 7. Inoltre, per ogni lotto di stagionatura, deve essere attribuito un giudizio di analisi sensoriale al formaggio e l'idoneità sarà attribuita solo al formaggio che avrà un giudizio superiore rispetto al dato medio del Parmigiano Reggiano secondo le modalità operative definite dal Consorzio.
3. Le forme certificate di cui ai paragrafi precedenti possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione.	3. Le forme certificate di cui ai paragrafi precedenti possono acquisire l'idoneità a fregiarsi dei marchi sopra indicati anche se la stagionatura è proseguita in locali situati al di fuori della zona di produzione.
4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.	4. Le spese relative alle operazioni di marchiatura sono a carico dei richiedenti.
Art. - 16 Costi	Art. - 16 Costi
1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche di caseina, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata.	1. Per la consegna delle matrici marchianti e delle placche, a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi, è facoltà del Consorzio di richiedere ai caseifici un deposito cauzionale nella misura che sarà dallo stesso annualmente fissata.
2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.	2. Per il servizio di annullamento dei marchi per le forme di terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per l'apposizione del bollo sostitutivo delle placche di cui all'art. 12, ai caseifici sarà richiesto un rimborso spese per forma, nella misura che sarà stabilita dal Consorzio.
3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, verrà richiesto ai caseifici un rimborso spese.	3. Per la sostituzione delle matrici marchianti usurate anzitempo, o comunque deteriorate, potrà essere richiesto ai caseifici un rimborso spese.
Allegato	Allegato
CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO	CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEL FORMAGGIO
La classificazione si riferisce al formaggio al momento dell'espertizzazione.	La classificazione si riferisce al formaggio al momento dell'espertizzazione.
1. Parmigiano Reggiano "scelto sperlato"	1. Parmigiano Reggiano "scelto sperlato"

Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.	Tale qualifica viene attribuita a quelle forme immuni da qualsiasi difetto sia esterno che interno (pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista sia al collaudo dell'ago e del martello.
2. Parmigiano Reggiano “zero (0) e uno (1)”	2. Parmigiano Reggiano “zero (0) e uno (1)”
Tale qualifica comprende:	Tale qualifica comprende:
a) zero : le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata.	a) zero : le forme che, pur rispondendo alle caratteristiche di scelto, presentano sulla crosta fessure superficiali, piccole erosioni, spigoli leggermente rovinati e qualche piccola correzione senza che la forma risulti deformata.
b) uno : le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:	b) uno : le forme aventi leggere anomalie di struttura ed in particolare:
- uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;	- uno o due vescicotti (cavità di forma circolare od oblunga creatasi nella pasta) di diametro non superiore ai 3-4 cm e sempre che, sondato il vescicotto con l'ago, questo non riveli difetti olfattivi;
- vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;	- vespaio localizzato (zona di pasta spugnosa) di pochi centimetri senza difetti olfattivi;
- alcune “bocche di pesce” e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;	- alcune “bocche di pesce” e cioè occhi di forma oblunga, non superiori ai 3-4 cm;
- leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;	- leggere sfoglie, costituite da alcune fessurazioni della pasta, di lunghezza non superiore ai 3-4 cm;
- occhi radi e non eccessivamente ripetuti;	- occhi radi e non eccessivamente ripetuti;
- le forme cosiddette “lente”, e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.	- le forme cosiddette “lente”, e cioè quelle che alla percussione con il martello rivelano un suono sordo.
3. Parmigiano Reggiano “mezzano”	3. Parmigiano Reggiano “mezzano”
In questa classe sono comprese le forme con:	In questa classe sono comprese le forme con:
- vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;	- vescicotti di diametro superiore ai 3-4 cm immuni da difetti olfattivi;
- vespai immuni da difetti olfattivi;	- vespai immuni da difetti olfattivi;
- occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);	- occhiatura diffusa nella forma (occhi lucidi, rotondi, di diametro medio-piccolo);
- alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;	- alcune fessurazioni e spacchi disposti orizzontalmente;
- fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;	- fessurazioni e spacchi orizzontali localizzati in prossimità di un piatto e/o interessanti parte dello scalzo;
- correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.	- correzioni in scalzo o in piatto in assenza di difetti olfattivi eseguite a regola d'arte, di entità tale da non compromettere significativamente l'aspetto esteriore della forma.
4. Formaggio “scarto”	4. Formaggio “scarto”
In questa classe sono comprese le forme con:	In questa classe sono comprese le forme con:
- bombatura molto accentuata dei piatti della forma;	- bombatura molto accentuata dei piatti della forma;
- pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;	- pasta spugnosa con grande e diffusa occhiatura;
- fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a “libro”;	- fessurazioni orizzontali multiple e diffuse con conformazione a “libro”;
- grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;	- grosse fenditure e spacchi diffusi su gran parte della forma;
- grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;	- grossa cavità localizzata al centro o in zona sub-centrale a forma sferica od oblunga con o senza pasta spugnosa;
- correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;	- correzioni in scalzo e/o in piatto profonde ed estese;

- forme con evidenti difetti olfattivi.	- forme con evidenti difetti olfattivi.
5. Formaggio “scartone”	5. Formaggio “scartone”
A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.	A questa classe appartengono tutte le forme nelle quali si nota la presenza di numerosi e gravi difetti e cioè tutte quelle che non possono, per la loro qualità, essere comprese nelle categorie sopra specificate.
SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE	SCHEDA RIPRODUZIONI GRAFICHE
Immagine n. 1	Immagine n. 1
Immagine n. 2	Immagine n. 2

REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE	REGOLAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE
Art. 1 - Campo di applicazione	Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati "bovine da latte".	Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano e, se non diversamente specificato, si applica alle vacche in lattazione, alle vacche in asciutta ed alle manze dal sesto mese di gravidanza compreso. Negli articoli seguenti gli animali appartenenti alle predette categorie verranno denominati "bovine da latte".
Art. 2 - Principi generali per il razionamento	Art. 2 - Principi generali per il razionamento
Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.	Il razionamento delle bovine da latte si basa sull'impiego di foraggi del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano. Nella razione giornaliera, almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi deve essere apportata da fieni.
La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).	La razione di base, costituita dai foraggi, deve essere convenientemente integrata con mangimi in grado di bilanciare l'apporto dei vari nutrienti della dieta. La sostanza secca dei mangimi nel loro complesso non deve superare quella globalmente apportata dai foraggi (rapporto foraggi/mangimi non inferiore a 1).
Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.	Non debbono essere somministrati alle bovine da latte alimenti che possono trasmettere aromi e sapori anomali al latte e alterarne le caratteristiche tecnologiche, alimenti che rappresentano fonti di contaminazione e alimenti in cattivo stato di conservazione.
Art. 3 - Origine dei foraggi	Art. 3 - Origine dei foraggi
Nell'alimentazione delle bovine da latte:	Nell'alimentazione delle bovine da latte:
• almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano;	• almeno il 50% della sostanza secca dei foraggi utilizzati deve essere prodotta sui terreni aziendali, purché ubicati all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano;
• almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.	• almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi deve essere prodotta all'interno del territorio di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.
Art. 4 - Foraggi ammessi	Art. 4 - Foraggi ammessi
Possono essere somministrati alle bovine da latte:	Possono essere somministrati alle bovine da latte:
• i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;	• i foraggi freschi ottenuti da prati naturali, da prati stabili polifiti e da prati di erba medica e di erba di trifoglio;
• gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (Dactilis), di festuca, di	• gli erbai di loietto, di segale, di avena, di orzo, di frumento, di triticale, di granturchino, di sorgo da ricaccio, di panico, di erba mazzolina (Dactilis), di

fleolo (Phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;	festuca, di fleolo (Phleum), di sulla, di lupinella, somministrati singolarmente o associati tra loro;
• gli erbai di pisello, veccia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggiere di cui al punto precedente;	• gli erbai di pisello, veccia e favino, purché associati con almeno una delle essenze foraggiere di cui al punto precedente;
• i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggiere predette;	• i fieni ottenuti a mezzo dell'essiccamento in campo o mediante ventilazione forzata (aeroessiccazione con temperature inferiori a 100°C) delle essenze foraggiere predette;
• il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta;	• il foraggio trinciato ottenuto dalla pianta intera del mais a maturazione latteo-cerosa o cerosa, somministrato immediatamente dopo la raccolta;
• le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.	• le paglie di cereali, con esclusione di quella di riso.
Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.	Possono, altresì, essere utilizzati per l'alimentazione delle bovine da latte i foraggi delle essenze sopraindicate, ad esclusione del trinciato di mais, trattati termicamente con temperatura pari o superiore a 100°C, nella dose massima di 2 kg/capo/giorno. Tale apporto non può essere cumulato con la quota di foraggi disidratati eventualmente fornita con i mangimi.
Art. 5 - Foraggi e sottoprodotti vietati	Art. 5 - Foraggi e sottoprodotti vietati
Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte, sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.	Per evitare che gli insilati, anche attraverso il terreno ed i foraggi, possano contaminare l'ambiente di stalla, negli allevamenti delle vitelle, delle manze fino al sesto mese di gravidanza e delle bovine da latte sono vietati l'uso e la detenzione di insilati di ogni tipo.
Le aziende con allevamenti di bovine da latte devono assicurare la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attività agricole di "altre filiere" (bovini da carne, digestori, ecc.); in queste ultime è consentita la detenzione e l'uso dell'insilato di cereali e di sottoprodotti.	Le aziende con allevamenti di bovine da latte devono assicurare la gestione in ambienti distinti e separati delle eventuali attività agricole di "altre filiere" (bovini da carne, digestori, ecc.); in queste ultime è consentita la detenzione e l'uso dell'insilato di cereali e di sottoprodotti.
È, comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.	È, comunque, vietata anche la semplice detenzione in azienda di insilati di erba conservati in balloni fasciati, trincee, platee o con altre tecniche.
Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:	Nell'alimentazione delle bovine da latte è vietato:
a) l'impiego di:	a) l'impiego di:
• foraggi riscaldati per fermentazione;	• foraggi riscaldati per fermentazione;
• foraggi trattati con additivi;	• foraggi trattati con additivi;
• foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;	• foraggi palesemente alterati per muffe e/o altri parassiti, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive;
b) l'impiego di:	b) l'impiego di:
• colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;	• colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
• stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonché quella di soia, di medica e di trifoglio da seme;	• stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonché quella di soia, di medica e di trifoglio da seme;
• ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;	• ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
• frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;	• frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;

<ul style="list-style-type: none"> • barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti; 	<ul style="list-style-type: none"> • barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;
<ul style="list-style-type: none"> • melasso in forma liquida (fatto salvo l'utilizzo previsto all'art. 6), lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali; 	<ul style="list-style-type: none"> • lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
<ul style="list-style-type: none"> • tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del ruminante; 	<ul style="list-style-type: none"> • tutti i sottoprodotti della macellazione, ivi compreso il contenuto del ruminante;
<ul style="list-style-type: none"> • tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia. 	<ul style="list-style-type: none"> • tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia.
Art. 6 - Materie prime per mangimi	Art. 6 - Materie prime per mangimi
Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime:	Nell'alimentazione delle bovine da latte possono essere utilizzate le seguenti materie prime:
<ul style="list-style-type: none"> • cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico; 	<ul style="list-style-type: none"> • cereali: mais, sorgo, orzo, avena, frumento, triticale, segale, farro, miglio e panico;
<ul style="list-style-type: none"> • semi di oleaginose: soia, lino, girasole; 	<ul style="list-style-type: none"> • semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
<ul style="list-style-type: none"> • semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico; 	<ul style="list-style-type: none"> • semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
<ul style="list-style-type: none"> • foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse; 	<ul style="list-style-type: none"> • foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
<ul style="list-style-type: none"> • polpe secche di bietola; 	<ul style="list-style-type: none"> • polpe secche di bietola;
<ul style="list-style-type: none"> • concentrato proteico di patate. 	<ul style="list-style-type: none"> • concentrato proteico di patate.
Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti:	Possono inoltre essere utilizzati nei mangimi complementari composti carruba, melassi di bietola e di canna da zucchero, estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo in quantità totale non superiore al 6%.
<ul style="list-style-type: none"> • la carruba, in quantità non superiore al 3%; 	
<ul style="list-style-type: none"> • il melasso, in quantità non superiore al 3%. 	
È consentito l'uso di mangimi in blocchi melassati, anche in forma frantumata, nella dose massima giornaliera di 1 Kg. a capo. In ogni caso, l'impiego dei blocchi melassati non è compatibile con l'impiego di mangimi contenenti melasso.	L'uso aziendale di preparazioni zuccherine anche in forma liquida a base di melassi (di bietola e di canna da zucchero), estratti di malto, glicole propilenico e glicerolo, da somministrare individualmente agli animali o disperse nel piatto unico, per gli animali in lattazione è limitato alla dose massima di 800 g/capo/giorno. È vietata la somministrazione di tali preparazioni tramite l'acqua di abbeverata.
Sono ammesse, inoltre, preparazioni zuccherine e/o a base di glicole propilenico e glicerolo, in forma liquida o disperse nei mangimi, nella dose massima complessiva di 300 grammi/capo/giorno.	
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa sperimentazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità, ne dà comunicazione agli organismi preposti.	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere, inoltre, utilizzati i prodotti e gli alimenti consentiti dalla legislazione vigente per le bovine da latte previa valutazione del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano che, verificata la compatibilità ai principi dell'art.2, ne dà comunicazione agli organismi preposti.
Art. 7 - Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non	Art. 7 - Uso dei mangimi complementari semplici e composti, integrati e non
I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.	I mangimi devono essere corredati da «cartellini» in cui siano indicate le singole materie prime in ordine decrescente di quantità.
È vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.	È vietato l'impiego di polpe secche di bietola se umidificate.

I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.	I mangimi non possono essere conservati all'interno della stalla.
La quantità complessiva di grasso greggio apportata da prodotti e sottoprodotti della soia, del lino, del girasole, del germe di mais e del germe di frumento non deve superare i 300 grammi/capo/giorno.	
	Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri), siano essi di origine animale o vegetale.
	Possono essere usati oli e grassi vegetali in ogni forma e tipologia solo come supporto in premiscele e per la protezione di amminoacidi, vitamine, minerali ed altri nutrienti nella dose massima di 50 grammi/capo/giorno.
	Al fine di evitare negative interferenze sulle fermentazioni ruminali e alterazioni della qualità del latte, la quantità giornaliera di lipidi (valutati come estratto etero) somministrati agli animali in lattazione: - non deve eccedere il 4,0% della sostanza secca totale; - non deve superare i 700 gr. come quantità apportata da mangimi così come definiti all'art. 2 del presente regolamento.
Art. 8 - Materie prime per mangimi e prodotti vietati	Art. 8 - Materie prime per mangimi e prodotti vietati
Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:	Non possono essere impiegati nell'alimentazione delle bovine da latte:
<ul style="list-style-type: none"> • tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova; • i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli; • il riso e i suoi sottoprodotti; • i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati; • le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo; • la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata; • gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo; • le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno; • tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione; • i terreni di fermentazione; • l'urea e i derivati, i sali di ammonio; 	<ul style="list-style-type: none"> • tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione nonché i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova; • i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli; • il riso e i suoi sottoprodotti; • i tutoli e gli stocchi di mais trinciati e/o macinati; • le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo; • la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata; • gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo; • le alghe, ad eccezione di quelle impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno; • tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione; • i terreni di fermentazione; • l'urea e i derivati, i sali di ammonio;

<ul style="list-style-type: none"> • il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza. 	<ul style="list-style-type: none"> • il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza.
Non possono essere somministrati alle bovine da latte, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi i saponi e tutti i grassi (oli, seghi, strutti, burri) siano essi di origine animale o vegetale.	
Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno.	
Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:	Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi che contengano:
<ul style="list-style-type: none"> • additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici; • gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina. 	<ul style="list-style-type: none"> • additivi appartenenti al gruppo degli antibiotici; • gli antiossidanti butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo ed etossichina se non a fini tecnologici come stabilizzanti delle vitamine e con esse apportati.
Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente Regolamento.	Come supporto per gli integratori minerali e vitaminici non possono essere utilizzati prodotti non ammessi dal presente Regolamento.
Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.	Non possono essere somministrati alle bovine da latte mangimi rancidi, ammuffiti, infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati oppure contaminati da sostanze tossiche o comunque nocive.
Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.	Non possono essere somministrati, alle bovine da latte, mangimi che contengano foraggi dei quali non si conosca la provenienza, tagliati in modo grossolano.
In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm..	In ogni caso i foraggi eventualmente presenti nei mangimi complementari in farina o in pellet non possono superare la lunghezza di 5 mm..
Art. 9 - Animali provenienti da altri comparti produttivi	Art. 9 - Gestione degli animali della filiera Parmigiano Reggiano
Le bovine da latte provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano possono essere introdotte negli ambienti delle vacche in lattazione ed in asciutta dopo non meno di quattro mesi dall'introduzione nell'azienda.	Oltre alle stalle di rimonta integranti l'attività di allevamento delle aziende produttrici latte, sono ammessi "centri di rimonta autonomi" (non integranti l'attività di allevamento delle aziende produttrici latte) inseriti nella filiera DOP. Presso tali centri può essere detenuto e somministrato insilato di cereali e, qualora se ne faccia uso, gli animali da essi provenienti, dovranno essere gestiti separatamente per non meno di quattro mesi prima di poter essere introdotti negli ambienti di stalla delle bovine da latte.
In tale periodo le bovine da latte devono essere alimentate conformemente alle norme del presente Regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.	Nel periodo di quattro mesi di cui sopra le bovine devono essere alimentate conformemente alle norme del presente Regolamento e il latte, eventualmente prodotto, non può essere conferito in caseificio.
	Art. 10 - Ingresso di nuovi allevamenti in filiera

Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla visita ispettiva.	Le aziende agricole non appartenenti alla filiera Parmigiano-Reggiano sono autorizzate al conferimento del latte dopo non meno di quattro mesi dalla verifica ispettiva dell'Organismo di controllo autorizzato.
Art. 10 - Alimentazione con Piatto Unico	Art. 11 - Alimentazione con Piatto Unico
Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del "Piatto Unico", che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.	Gli alimenti possono essere somministrati alle bovine da latte mediante la tecnica del "Piatto Unico", che consiste nella preparazione di una miscela omogenea di tutti i componenti della razione prima di distribuirli agli animali.
La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza. Inoltre:	La preparazione della miscela deve avvenire nell'allevamento che la utilizza. Inoltre:
<ul style="list-style-type: none"> • non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte; 	<ul style="list-style-type: none"> • non è consentita la miscelazione di foraggi verdi, nemmeno nel caso in cui si impieghi il trinciato fresco di mais. Se si utilizzano foraggi verdi, questi vanno somministrati a parte;
<ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla; 	<ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di preparazione non possono essere eseguite all'interno della stalla;
<ul style="list-style-type: none"> • se si procede all'umidificazione della massa (umidità superiore al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve avvenire immediatamente dopo la preparazione; 	<ul style="list-style-type: none"> • se si procede all'umidificazione della massa (umidità superiore al 20%), la miscelazione deve essere effettuata almeno due volte al giorno e la distribuzione deve avvenire immediatamente dopo la preparazione;
<ul style="list-style-type: none"> • anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno. 	<ul style="list-style-type: none"> • anche se non si procede all'umidificazione della massa, la conservazione della stessa deve essere effettuata al di fuori della stalla e la distribuzione in greppia della miscelata deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
Art. 11 - Nuovi prodotti e tecnologie	Art. 12 - Nuovi prodotti e tecnologie
L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, potranno costituire oggetto di richiesta di modifica del disciplinare di produzione.	L'eventuale impiego di alimenti non contemplati dal presente Regolamento, così come le variazioni delle dosi utilizzabili e l'introduzione di modalità di preparazione e di somministrazione non previste, sono condizionate dall'esito favorevole delle sperimentazioni e degli studi valutati dal Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano e, in caso di esito positivo, oltre all'adozione in base alle modalità stabilite all'art. 6, dovranno costituire oggetto di integrazione del disciplinare di produzione alla prima modifica utile.